

Regione Sardegna

* * * * *

COVID-19 – GARA SOPRASOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, A SINGOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LSG. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TRA I DIVERSI SITI AZIENDALI REGIONALI DI DISPOSITIVI MEDICI E DI MATERIALE VARIO, DI CAMPIONI BIOLOGICI E DI FARMACI, E DI VACCINI, NECESSARI AL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 – PER LA DURATA DI UN ANNO EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO

* * * * *

Schema di contratto

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE.....	3
ART. 2 - OGGETTO E VALORE.....	4
ART. 3 - DURATA.....	4
ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - REFERENTE DITTA AGGIUDICATARIA.....	4
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 8 - RATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO.....	6
ART. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 10 - QUALITA' DEL SERVIZIO E CONTROLLI.....	6
ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI DEL AGGIUDICATARIO.....	6
ART. 12 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.....	7
ART. 13 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO.....	7
ART. 14 - VERIFICHE E PENALI.....	7
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	8
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 17 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI.....	8
ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	9
ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	11
ART. 22 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	12
ART. 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE.....	12
ART. 25 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	13
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI.....	13
ART. 27 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO.....	13
ART. 28 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
ART. 29 - FORO E CLAUSOLE FINALI.....	14

CONTRATTO

TRA: _____ in persona del _____, Responsabile
_____ CF/PIVA - con sede in - , di seguito anche Azienda”.

e

TRA la ditta _____, in persona del legale rappresentante _____, con sede in
_____ CF/P.IVA: _____, di seguito anche “il Fornitore”,

entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”.

Premesso che:

- con Determinazione Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica – Sc Logistica e Valorizzazione del Patrimonio - n. _____ del _____ è stata indetta la fornitura di cui all’oggetto del presente contratto;
- il Disciplinare di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo committente della ATS Sardegna e messi a disposizione degli Operatori Economici.
- la ditta _____ è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. _____ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara.

Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,

- 1) il Bando di Gara;
- 2) il Disciplinare di Gara;
- 3) il Capitolato Speciale d’appalto;
- 4) offerta del _____ prot. _____;
- 5) e gli allegati;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti tra la ATS Sardegna e Fornitore sono regolati, in via graduata:

- a) dalle **clausole** del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli **atti di gara** (Bando di Gara - Capitolato Speciale d’appalto - Disciplinare di Gara;
- c) da quanto previsto nell’**offerta presentata dal Fornitore** in sede di gara;
- d) dalle **disposizioni normative** derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In caso di discordanza o contrasto nell’interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla Azienda in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Azienda.

Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Azienda rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE

Il presente Contratto ha per oggetto, per il servizio di global service del parco automezzi di ATS Sardegna in unico lotto, per la durata di 1 (uno) anno, rinnovabile di anno in anno per un massimo di 2 (due) anni, come meglio definito nel Capitolato Speciale d'appalto. Il servizio avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nella presente scrittura privata.

Il valore del presente contratto è pari ad € [REDACTED] + iva di legge .

ART. 3 - DURATA

Il Contratto decorrerà dal [REDACTED] e avrà una durata pari periodo di 12 mesi (eventualmente prorogabili di anno in anno per ulteriori 2) salvo casi previsti dal presente Contratto.

Nel caso in cui alla fine del periodo di 36 mesi dalla data di attivazione del servizio, il nuovo appalto non sia ancora contrattualizzato, il Fornitore è obbligato a continuare il Service per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

La fornitura del servizio avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto; in caso di condizioni maggiormente favorevoli presenti nell'Offerta Tecnica depositata dal fornitore, saranno considerate valide queste ultime. Il Fornitore deve assicurare tutte le attività che garantiscono, per l'intera durata contrattuale, la corretta esecuzione della fornitura di cui all'oggetto.

ART. 5 - REFERENTE DITTA AGGIUDICATARIA

Il Responsabile di Servizio del Fornitore è il dott./sig. [REDACTED] con il compito di rapportarsi con le strutture dell'Azienda per tutti gli aspetti giuridici, amministrativi, gestionali e operativi.

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore si impegna a svolgere il servizio con personale adeguato al fine di rendere il servizio a **regola d'arte**. Il personale impiegato dovrà essere inoltre munito di tutte le **autorizzazioni** per l'espletamento del servizio e rispettare le norme per la sicurezza attualmente in vigore.

Conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto nonché dall'offerta/progetto presentata/o è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane in termini di obblighi contrattuali verso l'Azienda e della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti, oltre al fine di garantire i più alti livelli di performance.

Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore sia nei confronti della Azienda che nei confronti di terzi.

L'Azienda rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il suo personale; essa non procederà però alla **liquidazione del corrispettivo** dovuto per il servizio oggetto dell'appalto se l'Aggiudicatario non comproverà l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto, valgono le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché la normativa vigente.

6.1 - CONTRATTO DI LAVORO

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale.

6.2 - SOSTITUZIONI E SCIOPERI DEL PERSONALE

Il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, in modo da garantire sempre che il numero di addetti sia ottimale alla regolare esecuzione del servizio; in nessun caso è infatti ammessa la riduzione e/o l'interruzione del servizio.

6.3 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali.

6.4 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il fornitore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.

Il fornitore è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.

6.5 - NORME COMPORTAMENTALI

Il fornitore deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta **fiducia** e di provata **riservatezza**, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio, senza divulgare notizie o fatti conosciuti durante l'espletamento del servizio, nonché garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia ed in generale il rispetto della normativa e delle disposizioni Aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Qualora si dovesse rilevare un'infrazione compiuta dal personale del fornitore potrà essere richiesta l'erogazione di una delle sanzioni disciplinare previste dal CCNL di riferimento.

Il Personale impiegato dal fornitore non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda; dovrà garantire un comportamento corretto, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato.

6.6 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificato dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'appaltatore è pertanto obbligato all'applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell'Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà fornire il servizio secondo le caratteristiche definite nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'Offerta Economica dell'Aggiudicatario.

ART. 8 - RATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO

Il Fornitore si impegna utilizzare il materiale di consumo e tutto quanto necessario per l'esecuzione di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà ricomprendere tutte le attività meglio specificate nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - QUALITA' DEL SERVIZIO E CONTROLLI

Qualora il servizio, in tutto o in parte, non risolvesse la problematica segnalata e/o si ripresentasse il medesimo problema ATS Sardegna potrà pretendere dalla Ditta la **ripetizione della prestazione a proprie spese**.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare tutti i **controlli** ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla ditta in sede di presentazione della documentazione tecnica per la partecipazione alla gara.

I controlli saranno eseguiti dal personale incaricato che potrà intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso.

Dei controlli sarà tempestivamente informato il Referente del Servizio dell'Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di presenziarvi.

ATS Sardegna si riserva di procedere ad un esame critico del lavoro eseguito dei mezzi messi a disposizione nonché del personale e di contestare, per iscritto, i servizi risultati incompleti o imperfetti, pretendendone l'immediata messa a norma. Nel corso di tali controlli, sarà verbalizzata la conformità o meno degli interventi a quanto stabilito in sede di gara, ed i verbali saranno inviati, per le eventuali annotazioni di competenza, alla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio.

ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI DEL AGGIUDICATARIO

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a **regola d'arte**, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell'offerta tecnica e nel contratto d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

E' pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:

- imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale .

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Speciale d'appalto, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo.

Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell'esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all'uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di **dubbia interpretazione** del presente contratto, fa fede quello che è indicato nel **Capitolato Speciale d'appalto** di gara che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 12 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il **vincolo di riservatezza** relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività affidata.

In tal senso il fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le **misure di prevenzione** necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al fornitore e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, il fornitore sarà tenuto a **risarcire gli eventuali danni** che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Il fornitore sarà tenuto al rispetto ed osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003.

ART. 13 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il fornitore non potrà per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio previsto fatto salvo il caso in cui siano sottoposte al vaglio e all'accettazione della Stazione Appaltante.

L'Azienda si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere variazioni ritenute opportune e necessarie per cambiate esigenze della Azienda stessa.

ART. 14 - VERIFICHE E PENALI

Vedasi Art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a **verifica periodica di conformità** (art. 312 del DPR 207/2010) al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione può effettuare la verifica di conformità, in corso di esecuzione del contratto, in presenza della ditta fornitrice.

Vedasi inoltre il l'art. 4 Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare all'Azienda le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.

ART. 17 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI

Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo.

In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata trimestralmente e posticipatamente rispetto all'esecuzione del servizio.

Il Fornitore, a fronte dell'ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a _____, via _____ città - P. IVA _____

La stessa fattura dovrà riportare:

- indicazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione;
- indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 e art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 15%.

ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Fornitore è tenuto comunicare all'Azienda le ditte titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del *Contratto di subappalto* e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto.

L'Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l'applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti .

Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti, le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 105).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione a quanto disposto al punto 9 (verifiche e penali) e più precisamente dopo tre contestazioni scritte per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali o qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempienze superi il 5% del valore della fornitura l'Azienda avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

In ogni caso, ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l'Azienda, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, intimare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
- 2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
- 3) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
- 4) Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l'attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
- 5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) Subappalto non autorizzato.
- 7) Cessione del Contratto.

Costituirà inoltre causa espressa di risoluzione del Contratto la presentazione, in corso di esecuzione, di DURC irregolare per due volte consecutive, previa espressa contestazione e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Analogamente, in caso di DURC negativo presentato per due volte consecutive dal subappaltatore, l'Azienda, previa contestazione e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni, dichiarerà decaduta l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In questo caso l'Azienda si riserva di provvedere in via sostitutiva al saldo delle partite inavase ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010).

ART. 22 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all'Azienda l'individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l'inadempimento.

Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell'inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

La facoltà di recedere si intende esercitata ora per allora, salvo espressa comunicazione scritta, da inviarsi entro **un mese** dalla scadenza del Contratto, con la quale l'Azienda accertata la presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del Contratto, comunica la sua espressa volontà di proseguire nell'esecuzione del Contratto fino alla sua naturale scadenza.

Il recesso verrà esercitato con l'invio di lettera **raccomandata a.r.** o messaggio di **Posta Elettronica Certificata** e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal Contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare nel caso di aggiudicazione di **gare regionali** o di **convenzioni Consip** per la fornitura di cui al Capitolato Speciale d'appalto.

23.1 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'Azienda potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.

Le controversie insorte non esimono l'Operatore Economico Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l'Aggiudicatario è considerato

responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell'interruzione.

ART. 25 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 27 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il dott. [REDACTED] con il compito di rapportarsi con il Fornitore al fine della corretta esecuzione del presente Contratto e della applicazione delle vigenti normative in materia di esecuzione del contratto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

ART. 28 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il titolare del trattamento è l'Azienda; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell'Azienda stessa.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali dati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

ART. 29 - FORO E CLAUSOLE FINALI

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Operatore Economico e l'Azienda per le specifiche attività e l'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.